

(N. 544)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1979

Soppressione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende disciplinare la soppressione dell'Ente autonomo EUR, anche al fine di chiarirne la situazione.

Di conseguenza l'articolo 1 prevede espressamente la soppressione dell'Ente con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, nonchè la nomina di un commissario liquidatore anche al fine di assicurare le prestazioni ed i servizi precedentemente espletati dall'Ente.

L'articolo 2 dispone l'attribuzione al comune di Roma delle funzioni amministrative dell'Ente e dei beni connessi a tali funzioni.

Per quanto attiene alla individuazione dei beni la norma dispone che una commissione Stato-Comune (si è esclusa una partecipazione della Regione poichè non è parso possibile ricollegare i beni dell'Ente ad alcuna funzione di competenza regionale)

individui i beni da attribuire allo Stato e al Comune, in relazione alla connessione che i beni medesimi presentano con le funzioni trasferite al Comune o proprie dello Stato.

L'articolo 3 stabilisce il passaggio del personale dell'Ente al Comune (fatta eccezione per il personale indispensabile alla gestione e manutenzione dei beni immobili residuati allo Stato), ponendo altresì le relative disposizioni sullo stato giuridico del personale medesimo.

L'articolo 4, infine, prevede la proroga al 31 dicembre 1981 dei contratti di appalto per le opere ed i servizi di manutenzione e la possibilità per il personale addetto a tali opere e servizi di passare alle dipendenze del Comune — purchè sussistano dati requisiti di durata e continuità delle prestazioni — alla scadenza della citata proroga.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'Ente autonomo Esposizione universale di Roma, istituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato il commissario liquidatore, il quale assicura altresì la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'Ente fino alla data della effettiva messa a disposizione a favore dello Stato e del comune di Roma del personale e dei beni dell'Ente medesimo e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le funzioni amministrative assolve dall'Ente sono trasferite al comune di Roma.

Il comune di Roma succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Ente EUR, ad eccezione di quelli connessi ai beni attribuiti allo Stato ai sensi del comma successivo.

Una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, presieduta da un magistrato di cassazione o equiparato e composta da due membri designati dal comune di Roma e due in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad individuare i beni dell'Ente da trasferire al comune di Roma, in quanto strettamente strumentali alle funzioni che il Comune stesso deve svolgere, e quelli da trasferire allo Stato.

Art. 3.

Il personale di ruolo alle dipendenze dell'Ente soppresso, salvo il contingente di personale indispensabile per la gestione e manutenzione dei beni trasferiti allo Stato ai sensi del precedente articolo 2, nella misura che sarà determinata dalla commissione in esso prevista, è trasferito nei ruoli organici del comune di Roma — anche in soprannumero — con la posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'Ente alla data del 10 luglio 1979.

Il personale comunque comandato, incaricato o consulente presso l'Ente cessa dall'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale dell'Ente trasferito al Comune si applicano a decorrere dal 10 luglio 1979 le disposizioni giuridiche ed economiche contenute nell'accordo nazionale dei dipendenti degli enti locali.

Il restante personale è trasferito allo Stato per essere inquadrato nei ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 4.

I contratti di appalto per tutte le opere ed i servizi di manutenzione stipulati dall'Ente scaduti nel corso del 1979 sono prorogati al 31 dicembre 1981.

Il comune di Roma assumerà, a partire dal 1° gennaio 1982, la manodopera impiegata nelle opere e nei servizi concessi in appalto di cui al precedente primo comma, qualora la utilizzazione di tale manodopera in modo esclusivo e continuativo abbia avuto la durata di almeno tre anni alla data del 31 marzo 1978 e prosegua senza soluzione di continuità al 31 dicembre 1981.